

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-441 del 30/01/2020
Oggetto	Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Sito contaminato ex-MC Via degli Olmi n.79, San Giovanni In Marignano (RN). Approvazione dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto pilota per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-467 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Art. 242 del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Sito contaminato ex-MC Via degli Olmi n.79, San Giovanni In Marignano (RN). Approvazione dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto pilota per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- la Legge n.56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, energia e gestione del demanio idrico;
- l'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce alla Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della L. 241/90, la competenza con riferimento all'approvazione del documento di analisi di rischio, presentato dal responsabile dell'inquinamento con i contenuti di cui all'Allegato 1 della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce alla Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della L. 241/1990, la competenza con riferimento all'approvazione del progetto di bonifica, presentato dal responsabile dell'inquinamento con i contenuti di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- il tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con D.G.R. n.14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n.926 del 05.06.2019;

RICHIAMATI:

- l'atto n. 3850 del 25.07.2018 di ARPAE riguardante l'approvazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, con le limitazioni e prescrizioni ivi indicate, del Piano di Caratterizzazione presentato dalla ditta Paolini Giuseppe & C. s.a.s., inerente al sito contaminato presso ex ditta Metalcrom s.r.l., Via degli Olmi n.79, San Giovanni in Marignano;
- gli esiti della Conferenza dei Servizi del 21.03.2019 (convocata con nota n. PG/2019/32512 del 27.02.2019, alla quale sono stati invitati ed hanno partecipato gli Enti riportati nel Verbale unito al presente atto quale Allegato A) che ha stabilito che il Sig. Paolini, responsabile della contaminazione, non avendo ottemperato al cronoprogramma previsto dal sopra citato atto n. 3850 del 25.07.2018, è considerato di conseguenza inadempiente per quanto concordato ed è escluso dalla prosecuzione delle operazioni di bonifica del sito inquinato, e pertanto, ai sensi dell'art. 250 c.1 del D.Lgs. 152/06, gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.242 e seguenti del medesimo decreto, a partire da quella data, sono in capo al Comune di San Giovanni in Marignano;

PRESO ATTO che:

- il Comune di San Giovanni in Marignano ha trasmesso il documento Analisi di Rischio Sito-specifica (AdR), acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/2019/126231 del 09.08.2019, e che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2019 (convocata con nota n. PG/2019/127638 del 13.08.2019, alla quale sono stati invitati ed hanno partecipato gli Enti riportati nel Verbale unito al presente atto quale Allegato B), finalizzata alla valutazione delle attività previste ed alla valutazione/approvazione dell'analisi di rischio, si rimandava l'approvazione formale dell'Analisi di Rischio alla realizzazione del pozzo PZ6 ed ai primi esiti analitici sullo stesso pozzo, chiedendo inoltre al Comune di procedere con la presentazione del progetto pilota per iniezioni di prodotto riducente;

- in riferimento a quanto previsto nella Conferenza dei Servizi (CdS) del 19.09.2019, il Comune di San Giovanni in Marignano ha trasmesso la nota, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2019/183194 del 28.11.2019, di aggiornamento delle attività eseguite;

RILEVATO che, con la stessa nota del 28.11.2019, il Comune ha trasmesso anche il documento "Studio di fattibilità per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente", oggetto di finanziamento disposto dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2235 del 22.11.2019 per un importo di € 42.722,59 , a copertura dei costi di progetto, per l'esecuzione del pozzo PZ6, le iniezioni del prodotto riducente, i test per la determinazione della conducibilità e le analisi di monitoraggio della falda, quale progetto pilota da sottoporre alla valutazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 242 comma 7 - secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, per verificare la fattibilità della realizzazione di un successivo intervento di bonifica a scala del sito;

VISTO l'art. 242 comma 7 - secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale "... *Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.*";

CONSIDERATO che, al fine di valutare le azioni intraprese a seguito della precedente Conferenza, le attività di monitoraggio da svolgere e le modalità di prosecuzione delle operazioni di bonifica, il Responsabile del procedimento del SAC di ARPAE Rimini, con nota n. PG/2019/188953 del 09.12.2019, ha convocato la Conferenza di Servizi per la data del 18.12.2019, alla quale sono stati invitati ed hanno partecipato gli Enti riportati nel Verbale unito al presente atto quale Allegato C;

DATO ATTO che sulla base degli esiti della suddetta seduta del 18.12.2019, la Conferenza dei Servizi ha deciso quanto di seguito riportato:

1. si approva l'Analisi di Rischio, che ha evidenziato, assunte come concentrazioni soglia di rischio - CSR di riferimento le concentrazioni soglia di contaminazione - CSC, che la contaminazione è presente sui pozzi Zangheri Mario e Zangheri Ivano, essendo stati rilevate nel sito concentrazioni del contaminante superiori ai valori delle CSR ed attestando pertanto la sussistenza di un rischio, e si rammenta al Comune la necessità di trasmettere un report relativo all'esecuzione del pozzo PZ6, completo di descrizione della modalità di realizzazione e caratterizzazione stratigrafica;
2. si approva lo "Studio di fattibilità per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente", quale progetto pilota, ai sensi dell'art 242 c.7 del D.Lgs. 152/06, comprendente l'esecuzione del pozzo PZ6, le iniezioni del prodotto riducente, i test per la determinazione della conducibilità e le analisi di monitoraggio della falda, per verificare la fattibilità della realizzazione di un successivo intervento di bonifica a scala del sito;
3. entro fine febbraio 2020 deve essere trasmesso il progetto definitivo del progetto pilota;
4. il progetto pilota deve essere avviato entro maggio/giugno 2020;
5. entro il 21 marzo 2020 saranno avviati a smaltimento i rifiuti rimasti nel sito;
6. il Comune dovrà far pervenire informazioni aggiuntive riguardanti le reali caratteristiche di deflusso della falda e la presenza di elementi che possano eventualmente interferire con il trattamento di iniezione dei prodotti riducenti. Tali informazioni dovranno essere inviate a tutti i soggetti partecipanti alla CdS, prima dell'esecuzione dell'iniezione in campo, attraverso un apposito elaborato progettuale (precedente punto 3) che conterrà le risultanze delle prove e dei rilievi aggiuntivi effettuati ed i dati resi in una forma più esecutiva e definitiva, compresi i quantitativi dei prodotti da utilizzare, che risultano essere solo stimati e la tempistica dell'intervento e dei relativi monitoraggi. Nel medesimo elaborato progettuale, anche sulla base di informazioni e attestazioni/certificazioni ottenute dalla ditta produttrice, si dovrà fornire una stima di massima della percentuale di riduzione che si prevede di ottenere con l'iniezione dei prodotti riducenti, ovvero le aspettative di risultato nel breve e nel lungo periodo. Tutto ciò, anche tenuto conto della presenza a valle dei pozzi acquedottistici, dovrà avvenire in condizioni di massima sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. La Conferenza dà mandato ad ARPAE, circa la valutazione dell'elaborato finale, fatta salva la facoltà di convocare apposito tavolo tecnico o seduta della Conferenza dei Servizi;

RITENUTO di confermare quanto già rilevato in Conferenza dei Servizi riguardo ad eventuali costi aggiuntivi a carico del Comune, che dovranno essere comunque garantiti ai sensi dell'art 242 c. 7 del d.lgs. 152/2006, ultimo periodo, nella eventualità che l'esecuzione del progetto pilota comportasse costi maggiori di quelli coperti dal finanziamento regionale;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge n.241/1990, l'assenso delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

RITENUTO, altresì, riguardo allo scarico delle acque emunte dalla falda nel pozzo aziendale della ex ditta MC, il cui punto di scarico è in un pozzetto chiuso posto a filo del muretto ed è allacciato alla rete fognaria delle acque nere, di proseguire con quanto deciso nel 2012, all'inizio delle attività di messa in sicurezza di emergenza, con lo scarico nella rete della pubblica fognatura (acque nere) adducente al depuratore, anche per ragioni di maggiore cautela, piuttosto che scaricare nella rete delle acque bianche;

PRESO ATTO che l'area occupata dalla ditta ex Metalcrom s.r.l. ha un'estensione pari a 4.544,81 m² e che è previsto il pagamento di una somma da calcolarsi sulla base dell'estensione dell'area contaminata, secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n.926 del 5 giugno 2019 (voce 12.8.5.2);

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, degli accertamenti tecnici d'ufficio effettuati e di quanto sopra citato, si possa dare luogo al rilascio dell'atto di approvazione, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento, e fatte salve eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme, in attuazione del D.Lgs. n.152/2006;

TENUTO CONTO che, così come definito all'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il presente atto "... *sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.*";

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la D.D.G. n. 106/2018, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la D.D.G. n. 96/2019, "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)";
- la Determinazione dirigenziale n.876 del 29.10.2019, "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di approvare l'Analisi di Rischio, come stabilito nella seduta della Conferenza dei Servizi del 18.12.2019, dando atto che il Verbale della Conferenza è unito al presente provvedimento quale Allegato C;
2. di approvare lo "Studio di fattibilità per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente", quale progetto pilota, ai sensi dell'art 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, comprendente l'esecuzione del pozzo PZ6, le iniezioni del prodotto riducente, i test per la determinazione della conducibilità e le analisi di monitoraggio della falda, per verificare la fattibilità della realizzazione di un successivo intervento di bonifica a scala del sito;
3. che il Comune trasmetta un report relativo all'esecuzione del pozzo PZ6, completo di descrizione della modalità di realizzazione e caratterizzazione stratigrafica;
4. che entro la fine del mese di febbraio 2020 il Comune trasmetta il progetto definitivo del progetto pilota;
5. che il progetto pilota venga comunque avviato entro il 30 giugno 2020. Il Comune provvederà ad interrompere l'emungimento nel nuovo pozzo aziendale (NPA) in modo tale da consentire la distribuzione dei reagenti ed il loro corretto funzionamento, mantenendo il pompaggio spento per tutta la durata del test (6 mesi dall'iniezione), avendo cura di effettuare le analisi di controllo della falda con cadenza mensile nei primi 6 mesi, garantendo che nel caso di innalzamento delle concentrazioni del cromo, la barriera presso il pozzo NPA sia ripristinata e mantenendo sempre in attività la barriera presso il pozzo "Zangheri Mario";
6. che quanto prima, e comunque non oltre il 21 marzo 2020, il Comune provveda allo smaltimento dei rifiuti rimasti nel sito, dandone comunicazione ad ARPAE;
7. che il Comune trasmetta le informazioni aggiuntive richieste dalla Conferenza riguardanti le reali caratteristiche di deflusso della falda e la presenza di elementi che possano eventualmente interferire con il trattamento di iniezione dei prodotti riducenti. Tali informazioni dovranno essere inviate a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza, prima dell'esecuzione dell'iniezione in campo, attraverso un apposito elaborato progettuale (precedente punto 3) che conterrà le risultanze delle prove e dei rilievi aggiuntivi effettuati ed i dati resi in una forma più esecutiva e definitiva, compresi i quantitativi dei prodotti da utilizzare, che risultano essere solo stimati e la tempistica dell'intervento e dei relativi monitoraggi. Nel medesimo elaborato progettuale, anche sulla base di informazioni e attestazioni/certificazioni ottenute dalla ditta produttrice, si dovrà fornire una stima di massima della percentuale di riduzione che si prevede di ottenere con l'iniezione dei prodotti riducenti, ovvero le aspettative di risultato nel breve e nel lungo periodo. Tutto ciò, anche tenuto conto della presenza a valle dei pozzi acquedottistici, dovrà avvenire in condizioni di massima sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. La Conferenza dà mandato ad ARPAE di valutare l'idoneità dell'elaborato finale, fatta salva la facoltà di convocare apposito tavolo tecnico o seduta della Conferenza dei Servizi;
8. di dare atto che eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione del progetto pilota a carico del Comune dovranno essere comunque garantiti ai sensi dell'art 242 c. 7 del d.lgs. 152/2006, ultimo periodo, nell'eventualità che l'esecuzione del progetto stesso comportasse costi maggiori di quelli coperti dal finanziamento regionale;
9. di dare atto che il Comune di San Giovanni in Marignano è il titolare dello scarico in pubblica fognatura (acque nere) delle acque emunte dalla falda in corrispondenza del "nuovo pozzo aziendale" della ex ditta MC;
10. di dare atto che i verbali delle conferenze di servizio del 21.03.2019 e del 19.09.2019, sono uniti al presente provvedimento quali Allegato A ed Allegato B;
11. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di bonifica di siti contaminati e di fare salve, altresì, eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme in attuazione e/o modifica del D.lgs. 152/2006;

12. che i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini, Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE;
13. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
15. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.